

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1976

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri » (1570-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione	Pag. 697
	699
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa	699
ROSATI	698
TANUCCI NANNINI	698

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

ALBARELLO, f. f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri » (1570-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sul quale riferirò io stesso.

Onorevoli senatori, il disegno di legge ci ritorna modificato sostanzialmente dalla Camera dei deputati, dopo che questa Commissione lo aveva approvato nella seduta del 17 luglio 1974. Il provvedimento fu oggetto di

ampia discussione da parte della Commissione difesa del Senato che, modificando il regolamento dell'Arma, stabilì che il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri veniva scelto — era questo il criterio caratterizzante del provvedimento — tra i generali di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma che avessero maturato nel grado la permanenza minima di due anni e tenuto per almeno un anno il comando di una divisione o un incarico equipollente. Sempre in base al testo approvato dalla nostra Commissione, il vice comandante generale veniva nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'interno, su proposta del comandante generale dell'Arma.

Uno dei motivi per i quali il Ministero della difesa aveva proposto il disegno di legge era determinato dall'opportunità che la permanenza nel grado di vice comandante dell'Arma non superasse un determinato periodo perchè ciò consentiva una più giusta rotazione per i generali che presentavano i requisiti per poter essere ammessi a tale valutazione.

La Camera dei deputati ha modificato sostanzialmente il provvedimento, ripristinando, in pratica, la norma regolamentare dell'Arma; infatti il vice comandante non viene più scelto, ma designato automaticamente nel più anziano dei generali di divisione; questi assume di diritto la carica di vice comandante generale, sostituisce il comandante generale in caso di sua assenza e rimane in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. Il vice comandante generale può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato.

Non ho altro da aggiungere a questa mia breve esposizione e rimetto alla valutazione della Commissione le modifiche apportate dalla Camera; desidero tuttavia far presente che eventuali emendamenti al disegno di legge comporterebbero di fatto la sua decadenza poichè, come è noto, ci si avvia ormai verso la fine anticipata della legislatura. A titolo

personale ritengo che, anche in relazione al lungo periodo di tempo trascorso e sulla base delle sollecitazioni rivolte dal comando generale dell'Arma, il provvedimento sia atteso e sarebbe opportuno che la Commissione lo approvasse definitivamente.

Comunico che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R O S A T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire, a titolo personale, che sarei stato in generale più propenso all'impostazione che la nostra Commissione aveva dato al problema, pur non condividendo, tuttavia, l'ultimo comma dell'articolo 1, ove si stabiliva che il mandato al vice comandante dell'Arma poteva essere rinnovato. Non sono d'accordo, invece, sulla scelta del criterio della promozione automatica che comporta che il più anziano dei generali di divisione dell'Arma dei carabinieri viene nominato per un anno vice comandante dell'Arma. Ritengo che il criterio della scelta, come indicato nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 approvato dal Senato, poteva dare maggiori garanzie. Comunque, poichè questo provvedimento è ormai atteso da quasi tre anni, non credo che si possa fare altro che procedere alla sua approvazione. Tuttavia ho ritenuto opportuno, per quel senso di responsabilità che anima ognuno di noi, fare queste osservazioni, anche se mi rendo conto della loro inutilità se si vuole pervenire al varo definitivo del provvedimento.

T A N U C C I N A N N I N I . Forse non ho ben capito, ma mi sembra strano che un generale di divisione meno anziano possa essere nominato vice comandante dell'Arma e poi, dopo un anno, cessare dall'incarico e ritornare al rango precedente: ciò significa che in un primo tempo tale ufficiale ha un avanzamento e poi una retrocessione. Questo vuol dire infrangere la disciplina. Inoltre non è l'anzianità che deve fare grado, ma la capacità. È un sistema, quello introdotto dalla Camera, che senza dubbio lascerà molto malumore in seno all'Arma anche perchè, mi

domando, quale prestigio potrà avere quel generale che, dopo essere stato vice comandante dell'Arma, cessa dall'incarico e torna al suo comando di divisione. Non capisco, dunque, perchè si sia voluto adottare questo sistema e quale utilità esso possa avere.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Devo alla Commissione una precisazione che avevo ommesso nella mia breve relazione. Il testo trasmessoci dalla Camera non fa altro che ripristinare il vigente regolamento dell'Arma. In altre parole, era proprio il disegno di legge approvato dal Senato che modificava il regolamento, il quale, attualmente, stabilisce che il più anziano dei generali di divisione assume la funzione di vice comandante dell'Arma e sostituisce il comandante generale durante le assenze di questi. Quindi, ripeto, il Senato aveva ritenuto di modificare la normativa in vigore, che invece la Camera ha ripristinato. Pertanto la Camera dei deputati non ha fatto altro che reintrodurre la normativa vigente in materia. Aggiungo, poi, che non si tratta di una promozione in questo caso, ma soltanto del conferimento di un incarico.

C E N G A R L E, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole al provvedimento e d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, già articolo 1 del

testo del Senato, di cui do lettura nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 31 del « Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri » — approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 — quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2145, è sostituito dal seguente:

« Il più anziano dei generali di divisione assume di diritto la carica di vice comandante generale, sostituisce il comandante generale durante le assenze di questi e rimane in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalle leggi. Può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, nè vi sono proposte di reinserimento degli articoli 2 e 3 del testo da noi approvato, soppressi dall'altro ramo del Parlamento, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.